

Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-60/14)

(2014/C 93/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e I. Zervas)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 2, 3 e 4 della decisione della Commissione europea del 24 maggio 2011 ⁽¹⁾, poiché non ha adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato illegalmente concesso ai casinò di Salonicco, Mont Parnés e Corfù e, in ogni caso, poiché non ha adeguatamente comunicato alla Commissione l'importo esatto da recuperare (capitale e interessi) presso ciascun beneficiario dell'aiuto di Stato illegale e le altre misure prese per conformarsi all'articolo 4 di detta decisione;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) La Repubblica ellenica doveva recuperare l'aiuto di Stato illegale entro il 25 settembre 2011.
- 2) La Repubblica ellenica doveva informare la Commissione delle misure previste per recuperare l'aiuto di Stato illegale, nonché dell'importo complessivo da recuperare, entro il 25 luglio 2011.
- 3) La Repubblica ellenica non ha adempiuto nessuno degli obblighi anzidetti entro i termini impartiti.

⁽¹⁾ Decisione sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C16/10] (GU L 285, pag. 25).

Ricorso proposto il 10 febbraio 2014 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea

(Causa C-73/14)

(2014/C 93/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan, R. Liudvinavičiute-Cordeiro, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione del 29 novembre 2013 di presentare una «Dichiarazione scritta della Commissione europea per conto dell'Unione europea» al Tribunale internazionale del diritto del mare nella causa 21;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Con il presente ricorso, il Consiglio chiede alla Corte di annullare la decisione della Commissione del 29 novembre 2013 di presentare una «Dichiarazione scritta della Commissione europea per conto dell'Unione europea» al Tribunale internazionale del diritto del mare nella causa 21 ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2) Il Consiglio sostiene che la decisione impugnata, che è stata presentata dalla Commissione senza l'approvazione del Consiglio e contro la sua volontà, è illegittima in quanto viola principi fondamentali di diritto dell'Unione sanciti dai Trattati.

3) Il Consiglio deduce due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento della decisione impugnata.

4) In primo luogo esso afferma che mediante l'adozione della decisione impugnata la Commissione ha violato il principio di distribuzione delle attribuzioni sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE e, di conseguenza, il principio dell'equilibrio istituzionale (primo motivo). Con la prima parte di tale motivo, il Consiglio lamenta che il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che adotta atti con efficacia legale e che, di conseguenza, la posizione da esprimere per conto dell'Unione dinanzi al Tribunale internazionale del diritto del mare avrebbe dovuto essere stabilita dal Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Con la seconda parte del primo motivo, il Consiglio sostiene che, in ogni caso, la Commissione ha violato l'articolo 16, paragrafo 1, TUE, arrogandosi le funzioni decisionali che, secondo le disposizioni del Trattato, spettano soltanto al Consiglio.

5) In secondo luogo, intraprendendo le azioni che hanno portato all'adozione della decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio di leale cooperazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE (secondo motivo).

⁽¹⁾ Il Consiglio non chiede, in questa fase, l'annullamento della dichiarazione della Commissione al Tribunale.